



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Seduta del 15/06/2020

### FATTO

I ricorrenti, in qualità di cointestatari del titolo, lamentano l'errata stima da parte dell'intermediario convenuto del rendimento loro spettante in relazione a due buoni fruttiferi appartenenti alla serie di emissione Q/P, emessi in data 17.07.1986 e 20.11.1986, con riferimento al periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno. In particolare, i ricorrenti riferiscono di aver richiesto il rimborso in data 21.11.2016 per un valore inferiore a quello spettante a termine dei rendimenti riportati da tergo del titolo per gli anni successivi al ventesimo. Per tali motivi i ricorrenti chiedono che l'intermediario convenuto sia condannato alla corretta ed integrale liquidazione degli interessi previsti per il periodo compreso fra il 21° ed il 30° anno, per complessivi € 8.653,72.

Costitutosi, l'intermediario precisa che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative ed osserva ex adverso che, con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è la Q/P e sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente alla precedente serie P, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno (e/o le nuove modalità di capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Alla scadenza è stato corrisposto al sottoscrittore esattamente quanto stabilito dal DM 13.6.1986 ed indicato nelle tabelle allegate al medesimo DM., di talché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stampigliati. Ritenendo di aver operato in piena conformità con quanto prescritto dal D.M., l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente replica alle controdeduzioni dell'intermediario, ribadendo quanto già rappresentato nel ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda dei ricorrenti che chiedono all'Arbitro di voler accertare l'illegittimità del calcolo compiuto dall'intermediario al momento della liquidazione di due buoni fruttiferi (del valore nominale di lire 1.000.000 ciascuno) appartenenti alla serie Q/P, e sottoscritti il 17.01.1986 e il 20.11.1986.

Tali buoni sono stati emessi sotto la vigenza del DM del 13/06/1986, l'articolo 5 prevedeva che tali titoli potessero essere costituiti dal cartaceo della precedente serie P, purché debitamente integrati con il timbro attestante l'appartenenza alla serie Q/P e la corretta indicazione dei tassi di interessi applicati. In particolare, i ricorrenti richiedono che venga riconosciuto il proprio diritto ad ottenere l'applicazione dei tassi originari per il periodo di maturazione compreso tra il 21esimo ed il 30esimo anno, in quanto i BFP (pur essendo corretti sul retro mediante l'apposizione della stampa recante il tasso di interessi applicabili per gli anni precedenti al 20esimo) non hanno introdotto modifiche rispetto ai tassi di interessi previsti per gli anni successivi al 21esimo.

La questione non è nuova né a questo Arbitro né alla giurisprudenza di merito e di legittimità, e rappresenta ormai una casistica significativa che ha originato un orientamento consolidato sul punto. In particolare, è oramai consolidato l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario che riconosce, in fattispecie analoghe a quella per cui è giudizio, la legittimità del rimborso dei BPF secondo i tassi di rendimento previsti dal DM n. 148 13 giugno 1986, invece che alle condizioni originariamente stampigliate sui titoli. E ciò in ragione dell'espresso disposto di legge di cui all'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 – abrogato nel 1999, ma ancora applicabile ai rapporti sorti anteriormente e non ancora cessati – a norma del quale le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro per il tesoro con riferimento a buoni di nuova emissione, *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*. Tale orientamento, trae origine dalla previsione normativa dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, a norma del quale *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. [...] Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”*. Inoltre, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di Cassazione, ripetutamente richiamato dall'Arbitro (Cass., Sent. n. 27809/2005), tale disposto normativo vale a qualificare i BPF come meri titoli di legittimazione privi del carattere della c.d. letteralità, tipico dei titoli di credito, e suscettibili di integrazione extracartolare. Sul punto, si è espresso anche il Collegio di Coordinamento (dec. n. 5674/2013) secondo il quale *“il rapporto causale sottostante all'atto della sottoscrizione del BPF può essere considerato un contratto di deposito fruttifero o se non altro di mutuo. La regolamentazione del rapporto non ha tuttavia solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibili alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*quanto previsto da una legge dello Stato". La giurisprudenza di Cassazione ha peraltro precisato che se "i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c." nondimeno, deve evidenziarsi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" è "destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti" (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007), dovendosi pertanto "procedere ad una valutazione, beninteso complessiva e non atomistica, del dato testuale [...] scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della previsione dettata dall'art. 1342 c.c., comma 1, concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario." (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 4761/18).*

Conseguentemente, l'Arbitro ha precisato che il regime normativo di rimborso è destinato a prevalere sulla difforme indicazione cartolare solo se introdotto successivamente all'emissione del titolo.

L'orientamento espresso costantemente da questo Collegio è stato anche oggetto di recente scrutinio da parte del Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/2020 che – chiamata ad esprimersi degli effetti in subiecta materia della recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 3963/2019) – ha confermato le conclusioni raggiunte e consolidate.

Nel caso di specie, il decreto ministeriale modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi della serie Q/P appartenenti alla parte ricorrente, cosicché il Collegio ritiene che possa essersi ingenerato negli stessi un legittimo affidamento circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. Pertanto, il Collegio ravvisa la negligenza dell'intermediario, che non ha provveduto ad aggiornare le risultanze facciali, in conformità alla novella normativa anche con riferimento al periodo intercorrente fra il 21° e il 30° anno e ritiene che – con riferimento al terzo decennio – il rimborso debba avvenire secondo i tassi originari riportati sul modulo originario.

In ragione di ciò, il Collegio ritiene che l'intermediario sia tenuto a rimborsare alla parte ricorrente il maggior importo dovuto, rispetto a quello già rimborsato, secondo le condizioni poste sul retro dei buoni fruttiferi postali per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che la resistente provveda al rimborso secondo quanto indicato sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno, detratto quanto già corrisposto con riferimento al medesimo periodo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA